



GIURISPRUDENZA

Con l'ordinanza n. 27366 del 26 settembre 2023 la Corte di Cassazione, riprendendo quanto già affermato nella precedente pronuncia n. 17322 del 17 giugno 2021, ha ribadito che "la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti" riportando l'attenzione sull'annoso tema dei finanziamenti soci considerati dall'amministrazione finanziaria quali "presunzione di evasione" in capo alla società, cui spetta provare il contrario.

Ad avvalorare tale tesi, secondo la Corte, sarebbe anche il disposto dell'articolo 2467 c.c. in forza del quale "il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" evincendo da ciò che "la giustificazione, sul piano del buon governo della società, dei finanziamenti a favore della stessa non possa fondarsi unicamente sulla deduzione della loro necessità e opportunità ma debba fondarsi quantomeno sulla individuazione di elementi, anche indiziari, non solo dedotti ma anche provati dal contribuente, atti a dimostrare la ragionevolezza del finanziamento a fronte delle necessità dell'ente societario e quindi la sua convenienza quale utile alternativa al ricorso al credito bancario" e stabilendo che è onere della società provare, con idonea documentazione, che i soci siano in possesso della disponibilità finanziaria sufficiente per concedere il finanziamento stesso al fine di contrastare la valenza presuntiva degli elementi indiziari di segno opposto offerti dall'amministrazione finanziaria.

Si è dell'avviso che il finanziamento soci può essere una presunzione utilizzabile a livello generale nell'accertamento induttivo puro quando a fronte di inadempienze gravi del contribuente sono utilizzabili presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Diverso è affermare che la mancata delibera assembleare sia sufficiente a presumere che vi sia re-immissione di utili occulti.

